

Proposta di legge recante:***“Istituzione del Buono scuola - Valorizzazione del servizio pubblico erogato dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.*****RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il riconoscimento operato a livello nazionale dalla legge 62/2000 assegna, finalmente, alle scuole paritarie private e degli enti locali una funzione a tutti gli effetti pubblica. Ricordiamo che le scuole paritarie, in Italia, consentono allo Stato un risparmio di risorse pubbliche che, secondo le stime, vale tutt'oggi almeno 7 miliardi di euro l'anno, producendo nel contempo un ampliamento importante e significativo dell'offerta formativa: tutto ciò a fronte di soli 470 milioni spesi dallo Stato per il milione di studenti che oggi frequentano una scuola paritaria.

Purtroppo, l'effettiva parità con le scuole statali è ben lungi dall'essere concretamente raggiunta dalle scuole non statali ancora troppo discriminate soprattutto sul piano fiscale, a livello di contributi erogati a loro favore e, più in generale, sul piano della loro valorizzazione.

Ancora prevale la convinzione, infatti, che tali scuole siano “private” e viene dunque ancora troppo spesso negata la funzione di servizio pubblico da esse svolte: la libertà di scelta delle famiglie, che intendano mandare i propri figli a una scuola paritaria piuttosto che statale, appare infatti, per molti aspetti, ancora preclusa. Purtroppo, non ha aiutato un recente sentenza della Cassazione che ha imposto il pagamento dell'Ici a due scuole paritarie in quanto considerate svolgere un'attività di carattere “commerciale”, a testimonianza di quanto si sia ancora culturalmente lontani dall'effettivo riconoscimento di una funzione pubblica delle scuole non statali.

Che il riconoscimento di tale ruolo da parte delle scuole paritarie sia necessario lo si evince anche dalla volontà espressa più volte da ex Ministri all'Istruzione di inserire, nel decreto sulla Buona scuola, anche le detrazioni in favore delle famiglie che iscrivono i propri figli alle scuole non statali. Libertà di scelta, infatti, significa anche e soprattutto non penalizzare le famiglie che optino per un sistema non statale di istruzione dei propri figli.

“Chi non sceglie la scuola pubblica statale – hanno scritto diversi parlamentari in una nota indirizzata al capo del Governo – non può essere costretto a pagare due volte, prima con le tasse e poi con la retta scolastica, mentre lo Stato incassa due volte, con l'imposta e con la mancata spesa per l'alunno”. Se la parità tra scuole statali e non statali, sotto il profilo fiscale, è materia di pertinenza del legislatore nazionale, si ritiene tuttavia doveroso che le Regioni, per quanto di competenza, diano un segnale concreto della volontà di valorizzare le scuole paritarie nell'attesa di un intervento legislativo nazionale serio che permetta di superare le discriminanti che ancora colpiscono le scuole paritarie.

La Regione Calabria, pur prevedendo, nella LR 27/1985 “Norme per l'attuazione del diritto allo studio” tutta una serie di provvedimenti rivolti anche alle scuole paritarie (in quanto inserite nel sistema scolastico nazionale), non dispone di una legge specifica che dia

anche solo il segnale politico di voler superare quel gap che ancora separa le scuole statali da quelle non statali.

Il programma di governo con il quale ci siamo presentati agli elettori prevedeva, tra l'altro, in ambito scolastico, il rafforzamento dei fondi per la realizzazione di borse di studio e specifici strumenti di supporto e assistenza per favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico. A tal fine, il presente progetto di legge intende codificare la certezza di un sostegno per le famiglie degli alunni che frequentano le scuole paritarie, erogatrici a tutti gli effetti di un servizio pubblico e senza le quali, certamente, il sistema di istruzione regionale e statale collasserebbe poiché non sarebbe in grado di rispondere al fabbisogno complessivo in fatto di istruzione. In particolare, con questo progetto di legge, si mira a garantire la piena libertà di scelta per le famiglie in relazione al percorso di studi dei propri figli (affinché le scuole paritarie non siano più considerate scuole "per ricchi") e l'equipollenza del trattamento degli alunni ai sensi dell'art. 33, quarto comma della Costituzione. Viene proposto, pertanto, il c.d. Buono Scuola, un assegno di studio per le famiglie, una interessante esperienza presente da molti anni nelle altre Regioni che hanno varato norme integrative in fatto di diritto allo studio prevedendo assegni di studio per alunni iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali, parificate o paritarie, che rispondano ai requisiti stabiliti dalla legge stessa.

La proposta si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 del presente progetto di legge "Norme per la valorizzazione del servizio pubblico erogato dalle scuole non statali" enuncia principi di carattere generale e stabilisce le finalità della legge stessa, ossia il riconoscimento da parte della Regione, del ruolo svolto dalle scuole paritarie in quanto erogatrici di un servizio pubblico. Si fa inoltre riferimento alla necessità di sostenere la libertà di scelta delle famiglie in relazione al percorso scolastico dei propri figli e di garantire l'equipollenza del trattamento degli alunni ai sensi dell'art.33 quarto comma della Costituzione. Infine, il comma 3, definisce le scuole paritarie ai sensi della legge 62/2000.

L'articolo 2 impegna la Regione a stanziare risorse proprie a bilancio per la valorizzazione della scuola paritaria individuando provvedimenti adeguati a sostegno delle scuole e delle famiglie. Si istituiscono gli assegni di studio, c.d. Buono Scuola, per le famiglie il cui ISEE rientri nelle fasce previste.

L'articolo 3 contiene la norma finanziaria e l'articolo 4 la clausola valutativa.

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

Gli aspetti finanziari relativi al progetto di legge riguardano, pertanto, l'intervento di sostegno finanziario da parte della Regione, secondo i termini indicati all'articolo 2 ed evidenziati nel quadro di riepilogo che segue. I restanti articoli, non esplicitamente richiamati nella presente relazione, avendo carattere ordinamentale, definitorio e procedurale, non determinano specifici sviluppi organizzativi, non promuovono nuove azioni amministrative, non attribuiscono nuove funzioni a carico di enti territoriali e sono, pertanto, pienamente neutri sul piano della finanza pubblica.

In particolare l'art. 2, dettagliando le modalità operative per il conseguimento delle finalità enunciate, nello specifico, prevede l'erogazione di Buoni scuola-assegni di studio alle famiglie. Indicando le modalità ed i criteri per l'erogazione degli assegni la delibera di Giunta dovrà tenere conto delle condizioni economiche dei nuclei familiari. Si prevede inoltre, in caso di risorse stanziare insufficienti rispetto alle richieste, l'erogazione rimodulata. Le risorse per il finanziamento delle spese si collocano, nell'ambito del bilancio della Regione, nella missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 0407 "Diritto allo studio", a valere sulle risorse disponibili nel medesimo programma nel bilancio di previsione 2017-2019. Nell'ambito di tale programma insistono le risorse previste dal bilancio regionale per gli interventi di cui alla Legge regionale 08 maggio 185, n. 27 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio" che già prevede provvedimenti rivolti alle scuole paritarie in quanto inserite nel sistema scolastico nazionale.

Il tutto è complessivamente sintetizzato nel seguente quadro di riepilogo, che illustra gli oneri finanziari e a regime derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui trattasi, i criteri di quantificazione degli oneri, in termini di maggiori uscite per il bilancio regionale, e le relative fonti di copertura.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge regionale recante: "Istituzione del Buono scuola - Valorizzazione del servizio pubblico erogato dalle scuole paritarie private e degli enti locali".

La copertura finanziaria delle maggiori spese quantificate per Euro 1.373.700,00 nel 2017, sarà garantita nell'ambito della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 0407 "Diritto allo studio", a valere sulle risorse disponibili nel medesimo programma nel bilancio di previsione 2017-2019.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Enuncia le finalità dell'intervento. Non sono previsti oneri in quanto gli interventi vengono poi declinati in articoli successivi.	//	//	//
2	Sostegno finanziario per il buono scuola assegni di studio per le famiglie	C	A	1.373.700,00
	TOTALE	//	//	1.373.700,00

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Articolo 2 - Spese per il finanziamento del Buono scuola – assegni di studio per le famiglie. Importo pari a € 1.373.700,00 per l'esercizio 2017. Si è realizzata una stima potenziali dei costi partendo da un dato certo, individuato nel numero degli alunni iscritti alle scuole primarie e secondarie paritarie, private e degli enti locali, che in Calabria è pari per l'anno 2014 (ultimo dato disponibile sul sito: <http://dati.istat.it/Index.aspx>) a 4.820 alunni. Le spese discendenti dalla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 sono state stimate considerando il costo medio affrontato dalla Regione Lombardia per la realizzazione di una simile attività di cui alla delibera della giunta regionale 3 aprile 2017, n. 6426, in cui per il Buono Scuola sono state impegnate risorse per euro 20.000.000 per una platea di alunni delle scuole paritarie che è pari 70.175 (<http://dati.istat.it/Index.aspx>). Il costo medio per Buono Scuola della Lombardia è pari ad euro 285,00 per 70.175 alunni. Considerato che secondo i dati : <http://dati.istat.it/Index.aspx> per la Calabria gli studenti che frequentano le paritarie ammontano a circa 4.820 (cfr. : <http://dati.istat.it/Index.aspx>), il costo stimato, presunto una spesa media per Buono Scuola di euro 285,00 per 4.820 alunni è di euro 1.373.700,00.

Copertura finanziaria

La norma finanziaria prevede che siano destinate all'attuazione della presente legge le risorse che sono accantonate nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", programma 0407 "Diritto allo studio" del bilancio regionale di previsione 2017-2019, che prevede 1.373.700,00 euro.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Missione/Programma/Titolo	Anno 2017 - €	Anno 2018 - €	Anno 2019 - €	Totale €
04/0407	1.373.700,00	//	//	1.373.700,00
Totale	1.373.700,00	//	//	1.373.700,00

Art. 1.
(Finalità)

1. La Regione Calabria riconosce, all'interno del sistema nazionale di istruzione, il ruolo delle scuole paritarie private e degli enti locali, in quanto erogatrici di un servizio pubblico atto a garantire l'espansione dell'offerta formativa sul territorio regionale.
2. La Regione Calabria riconosce e sostiene la libertà di scelta delle famiglie in relazione al percorso scolastico dei propri figli, assicura l'equipollenza del trattamento degli alunni ai sensi dell'art. 33, quarto comma, della Costituzione e opera affinché tali condizioni siano garantite senza discriminazione alcuna.
3. Ai fini della presente legge si intendono per scuole paritarie quelle definite dall'articolo 1, comma 2, della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione).

Art. 2.
(Buono scuola - Assegni di studio)

1. La Regione Calabria, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, e fermi restando i finanziamenti statali a tale scopo previsti, promuove dei Buoni scuola - assegni di studio alle famiglie.
2. Il Buono scuola - assegni di studio di cui al comma 1, sono erogati a sostegno delle spese per l'istruzione e concessi ai soggetti in possesso dei requisiti deliberati dalla Giunta regionale, tenendo conto delle condizioni economiche dei nuclei familiari e in ordine di priorità decrescente definito sulla base dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE).
3. La Giunta determina con propria deliberazione il contributo massimo degli assegni differenziato per scuola primaria, scuola secondaria e scuola secondaria di secondo grado.
4. Il valore del Buono è determinato in relazione alla fascia ISEE – Indicatore di situazione economica equivalente ai sensi del DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni, oltre che della circolare INPS n. 171 del 18 dicembre 2014 – e all'ordine e grado di scuola frequentata secondo la seguente tabella:

ISEE	Scuola primaria	Scuola secondaria di primo grado	Scuola secondaria di secondo grado
fino a 8.000	€ 700	€ 1.600	€ 2.000
da 8.001 a 16.000	€ 600	€ 1.300	€ 1.600
da 16.001 a 28.000	€ 450	€ 1.100	€ 1.400
da 28.001 a 40.000	€ 300	€ 1.000	€ 1.300

5. Qualora l'importo complessivo delle domande ammissibili risulti superiore allo stanziamento previsto in bilancio, i contributi di cui alle ultime due fasce ISEE, con esclusione di quelli garantiti alla scuola primaria, vengono rimodulati in misura proporzionale alle risorse disponibili.

6. Ai fini della determinazione dell'entità del contributo si tiene conto della quota parte dei costi sostenuti dalle famiglie che trova copertura in agevolazioni previste per le stesse finalità da leggi statali.

7. Sono destinatari del Buono Scuola gli studenti residenti in Calabria, iscritti e frequentanti corsi a gestione ordinaria presso le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, private e degli enti locali, che applicano una retta di iscrizione e frequenza, aventi sede in Calabria, purché lo studente, al termine delle lezioni, rientri quotidianamente alla propria residenza e non risulti beneficiario per la stessa finalità e annualità scolastica di altri contributi pubblici.

8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite altresì:

a) le modalità di presentazione delle domande per l'ottenimento dei buoni scuola - assegni di studio di cui al comma 1;

b) le modalità con le quali i beneficiari degli assegni di studio possono, all'atto della presentazione della domanda, delegare la scuola frequentata per l'incasso dell'assegno eventualmente concesso.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2017 in euro 1.373.700,00 si provvede con le risorse disponibili a bilancio alla missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 7 "Diritto allo studio", a valere sulle risorse disponibili nel medesimo programma nel bilancio di previsione 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo allocando la corrispondente spesa ad un capitolo di nuova istituzione nel bilancio regionale.

2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

3. Per gli esercizi successivi la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)..

Art. 4.

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e valuta i risultati ottenuti nel valorizzare il ruolo pubblico svolto dalle scuole paritarie, private e degli enti locali. A tal fine la Giunta, con cadenza triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione su:

- a) numerosità e distribuzione sul territorio regionale delle scuole paritarie e degli alunni iscritti;
 - b) attuazione degli interventi previsti dall'articoli 2 e obiettivi raggiunti;
 - c) ammontare delle risorse e loro ripartizione per l'erogazione del buono scuola;
 - d) eventuali criticità emerse nel corso dell'attuazione della legge.
2. Le competenti strutture di Consiglio e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Reggio Calabria 14 novembre 2017

I Consigliere regionali

